



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CORDERO Piero	Sindaco	Presente
VARETTO Enzo	Consigliere	Presente
ZUCCA Mauro Domenico	Consigliere	Presente
VERGNANO Ezio	Consigliere	Presente
COSTA Federico	Consigliere	Presente
BICHIRI Barbara	Consigliere	Presente
BOCCA Luigi Stefano	Consigliere	Presente
CASTELLI Bruna in BOSCO	Consigliere	Presente
BELTRAME Federico	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente
CERUTTI Vanessa Elena	Consigliere	Assente
BERRUTI Marco	Consigliere	Presente
BRUNO Marianna	Consigliere	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Assiste all'adunanza con le medesime modalità il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dal punto n. 2 all'ordine del giorno è presente la consigliera Sig.ra CERUTTI Vanessa Elena.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VERGNANO Ezio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Richiamato il disposto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il quale costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

rilevato che in esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto, in sede di prima attivazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/9/2017, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto che per effetto di detta ricognizione non si è reso necessario procedere ad alcuna alienazione, né razionalizzazione, aggregazione e/o messa in liquidazione;

dato atto che ai sensi dell'art. 20 del richiamato D.Lgs. n.19/8/2016 n. 175 *“..... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*;

atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, (art. 4 c.3) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

visti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” approvate dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

rilevato che, alla data del 31/12/2020, l'Ente deteneva la seguente partecipazione:

- Società Metropolitana Acque Torino spa, che gestisce il servizio idrico integrato, servizio pubblico essenziale ed obbligatorio (art.4, comma 2, lett. a, D.L.gs. 175/2016) – quota pari allo 0,26%

rilevato, altresì, che le partecipazioni indirette detenute tramite il Consorzio Chierese dei Servizi (nella TRM spa e nell'ATO-R) non sono oggetto del presente provvedimento di ricognizione in quanto i Consorzi rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e come tali sono tenuti autonomamente all'adozione di propri piani periodici di razionalizzazione;

considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2020 questo Ente ha provveduto a prendere atto della sussistenza dell'unica società partecipata direttamente dal Comune di Baldissero Torinese, al 31.12.2019, rappresentata dalla S.M.A.T. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, servizio pubblico essenziale ed obbligatorio, rientrando nelle finalità istituzionali dell'Ente;

tenuto conto che l'esame ricognitivo è stato attuato dal servizio comunale competente in conformità ai criteri e prescrizioni sopra riportati;

dato atto che al 31.12.2020 l'Ente:

- riconferma la situazione precedente e cioè che detiene un'unica società direttamente partecipata, ossia la S.M.A.T. S.p.A.;
- le partecipazioni indirette del Comune di Baldissero Torinese, detenute attraverso il Consorzio Chierese per i Servizi (nella T.R.M. S.p.A. e nell'ATO-R) non sono oggetto del presente provvedimento di ricognizione;

visto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

richiamati:

- il D.Lgs n.175/2016;
- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

***udita** l'illustrazione del punto da parte del Segretario Comunale;*

con votazione espressa in forma palese e con il seguente esito proclamato dal Presidente sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:

presenti: n.13 votanti: n.13 astenuti: 0

voti favorevoli: n. 13 voti contrari: n. 0

DELIBERA

1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Baldissero Torinese alla data del 31 dicembre 2020, dando atto che l'unica società partecipata è rappresentata dalla Società Metropolitana Acque Torino spa, che gestisce il servizio idrico integrato, servizio pubblico essenziale ed obbligatorio, rientrando nelle finalità istituzionali dell'ente.

2) **Di dare atto** che le partecipazioni indirette detenute tramite il Consorzio Chierese dei Servizi (nella T.R.M. S.p.A. e nell'ATO-R) non sono oggetto del presente provvedimento di ricognizione.

3) **Di dare atto** che dalla suddetta ricognizione si evince che non occorre procedere ad alcuna alienazione, né razionalizzazione, aggregazione e/o messa in liquidazione in quanto la società partecipata, SMAT s.p.a. rientra nella tipologia di cui all'art.4, comma 2, lett.a del D.L.gs. n. 175/2016 ed ha adottato, entro la data del 30/6/2016 e concluso entro l'anno successivo, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati come previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016.

4) **Di disporre** l'invio di copia del presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n.175/2016.

INOLTRE

con votazione espressa in forma palese e con il seguente esito proclamato dal Presidente sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:

presenti: n.13 votanti: n.13 astenuti: 0

voti favorevoli: n. 13 voti contrari: n. 0

DELIBERA

1) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

La pubblicità della seduta è stata garantita attraverso il collegamento dei consiglieri al programma "Zoom" nonché attraverso il collegamento in streaming che assicura ai cittadini la possibilità di seguire "in diretta" la visione della seduta, senza possibilità di intervento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente del Consiglio
F.to Ezio VERGNANO

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15-02-2022, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 15-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data 25-02-2022** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 15-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 23-11-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandra BERRUTO

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 23-11-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Andrea MARINO

